



## CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## OGGETTO

*Aggiornamento del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana di cui all'articolo 3 della Legge 21/2008 – Approvazione primi adempimenti e linee guida “Borgo” – Adozione.*

*L'anno duemila dodici il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 15,20 in Taranto. Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in seduta ordinaria - 2^ convocazione, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere Gina Lupo e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Anna M. Franchitto.*

*All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:*

	Assenti		Assenti
1	Stefano Ippazio – Sindaco	1	
2	LUPO Gina		
3	MIGNOGNA Antonietta		
4	VITALE Filomena		
5	SCASCIAMACCHIA Gionatan		
6	STANTE Mario		
7	MESSINESE Claudio	2	
8	NARDELLI Nicola	3	
9	D'ONGHIA Vincenzo		
10	DI NOI Pasquale		
11	COSA Francesco	4	
12	TODARO Vincenzo		
13	RUSCIANO Pietro		
14	PATANO Michele	5	
15	STELLATO Massimiliano	6	
16	VIAFORA Lucia		
17	ILLIANO Filippo		
18	DI CUIA Massimiliano	7	
19	CARELLI Annibale		
20	VOCCOLI Francesco Paolo		
21	BASILE Vito		
22	PUGLIESE Gabriele		8g.
23	FESTINANTE Cosimo		9
24	LARUCCIA Vito Mario		
25	CALZOLARO Mario		
26	ESPOSTO Giovanni		
27	BRUNETTI Raffaele		
28	FABRIZIO Giovanni		
29	BAIO Vincenzo		10
30	LONOCE Lucio		
31	DI GREGORIO Vincenzo		11
32	D'AURIA Sebastiano		
33	BLE' Gaetano		
34	CITO Mario		12
35	RANIERI Salvatore		13
36	VIETRI Giampaolo		14
37	SCIALPI Lucia		15
38	LOMARTIRE Ugo		16
39	CONDEMI Filippo		17
40	UNGARO Giovanni		18
41	CASTELLANETA Pasqua G.		19

*In totale n° 22 presenti su n° 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.*

*Si dà atto che risulta depositata la seguente proposta di deliberazione:*

“PREMESSO

Che, con Delibera di Consiglio Comunale del 20.12.2007, n. 65, il Civico Ente si è dotato di specifiche linee di indirizzo programmatiche per il contenimento dell'espansione urbanistica del territorio, ritenendole necessarie e propedeutiche al successivo avvio delle attività preordinate alla redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.);

Che, la suddetta Delibera di Consiglio Comunale, sia pure limitatamente, riconosce linee di indirizzo per l'espansione della città, che dovrà essere contenuta nel limite della città consolidata, già servita dalle urbanizzazioni primarie ed in parte dalle secondarie, allo scopo di favorire la riqualificazione del territorio comunale costruito;

Che, il Borgo di Taranto rappresenta un fondamentale elemento di identità e di coesione della nostra comunità e, pertanto, l'obiettivo di contrastarne il degrado e di sostenerne il rilancio rappresenta una reale priorità delle politiche urbane;

Che, alla luce delle modifiche intervenute nel quadro normativo regionale e della nuova strumentazione a disposizione delle amministrazioni per le politiche urbane, è indispensabile abbandonare ogni riferimento a procedimenti e piani attuativi propri della passata legislazione urbanistica e puntare alla costruzione partecipata di uno o più programmi di rigenerazione urbana ai sensi della legge regionale 21/08;

Che, la Regione Puglia con la legge n. 21 del 29/07/2008 promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati;

Che, il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 45 del 29 giugno 2011 ha adottato il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art.3 della L.R. n.21 del 29 luglio 2008 applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della Legge Regionale n.20/2001;

Che, tale Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ha individuato parti significative della città aventi le caratteristiche elencate al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 21/2008 e da sottoporre a Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza con gli indirizzi dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG);

Che, i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana rappresentano gli strumenti di intervento che, come esplicitato all'art.2 della legge stessa, sono volti a *“promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblici”*. Essi devono fondarsi *“su un'idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti”* e comportano *“un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socioeconomico”*.

Che, la Regione Puglia con legge n. 21 del 13/08/2011, in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - ha modificato la legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana);

Che, con tale legge viene modificato il titolo dell'articolo 7 bis della L.R. 21/2008 nel seguente modo: *“Interventi di riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la delocalizzazione delle relative volumetrie”* e vengono

aggiunti gli art. 7 ter (Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali), art. 7 quater (*Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali*) e art. 7 quinquies (*Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici*).

**L'ART. 7 TER (L.R. 21/2008) INDICA ESSENZIALMENTE QUANTO SEGUE:**

1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all'esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma;

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura variabile dal 10 al 35 per cento della volumetria edificata preesistente, secondo le condizioni riportate nello stesso articolo;

**L'ART. 7 QUINQUIES (L.R. 21/2008) CITA QUANTO SEGUE:**

1. Ai fini della presente legge:

a) per centro abitato si intendono le parti del territorio corrispondenti alle zone B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 come perimetrato dallo strumento urbanistico generale vigente, quale che sia la loro nomenclatura;

b) per edificio si intende l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;

c) per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;

d) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.

2. La ricostruzione di edifici, nella stessa area oggetto di demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell'edificio demolito.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 e previa pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e sullo strumento urbanistico generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio comunale in cui è possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater.

Nella medesima fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la

rigenerazione urbana, i Comuni procedono a individuare gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche storicoculturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica o è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.

4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell'articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo *i* del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire.

5. La ricostruzione, nella medesima area o previa delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, delle norme relative al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione, nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

6. Le misure premiali previste dagli articoli 7 ter e 7 quater non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008.

7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, quelle contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater, gli interventi di demolizione e ricostruzione di~ edifici in area o aree diverse da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con l'eventuale previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali per la quale, ove l'intervento sia inserito in un programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento disciplinato dall'articolo 6.

8. Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dall' art. 7 ter devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del r.d.l. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della DIA o dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire.

9. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- tra gli ambiti individuati nel DPRU, particolare attenzione è stata riservata alla Città storica — Città Vecchia e Borgo ottocentesco — in continuità con precedenti atti amministrativi, confermando l'indirizzo della Giunta Comunale espresso con Deliberazione n. 104 del 17.6.2011 individuandola quale prima area obiettivo per la formulazione di specifico

Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.21/2008;

- la Direzione Urbanistica — Edilità ha elaborato una “Breve analisi Urbanistica su Borgo ottocentesco”, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- presso gli Uffici Comunali — Direzione Urbanistica Edilità sono pervenute richieste di privati per interventi edilizi su edifici del Borgo da sottoporre a ristrutturazione e/o a Piani di recupero;
- le proposte di detti interventi edilizi, pervenute all'interno ditale ambito, sono state ritenute “manifestazioni di interesse” da aggiornare e rendere coerenti nell'ambito delle strategie complessive di rigenerazione di cui allo specifico programma di rigenerazione avviato in conformità del DPRU adottato dal Consiglio Comunale;

### **TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO**

il Dirigente della Direzione Urbanistica Edilità, nelle more della redazione dei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana, propone:

1. di individuare gli interventi contemplati dall' art. 7 ter della L.R. n. 21/2008 nell'ambito del “Borgo” ed in particolare nelle aree di edilizia particolarmente degradata ed edifici crollati, così come di seguito riportati e classificati negli studi di analisi di cui alle delibere di G.M. n.192/2010 ed allegati al D.P.R.U. adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011:
  - *edilizia palesemente degradata sotto l'aspetto fisico e/o incongrua e/o turbativa e/o non integrata con l'ambiente;*
  - edifici crollati.
2. Al fine di individuare in tale ambito la esclusione degli interventi in relazione a caratteristiche storico-culturali, di condizionare il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammissibili alla preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, modificando in tal senso quanto stabilito con delibera di C.C. n. 28 del 30/04/2010;
3. di assentire come prima fase, senza alcuna maggiorazione premiale della volumetria, con il rilascio dei relativi *Permessi di Costruire*, gli interventi classificati quali «*manifestazioni di interesse*” già pervenuti presso gli uffici comunali così come determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47/2011 e quelli che perverranno a seguito di specifico “Avviso Pubblico”, che riguardino edifici ricadenti nel Borgo e classificati nelle categorie sopracitate, purché coerenti con i processi di Rigenerazione dell'ambito in cui sono inseriti e tesi a determinare *un ritorno nella città storica con le sue varie funzioni (residenziali, servizi di pregio, commercio)*;
4. ai fini dell'applicazione dell' Art. 7 quinquies (L.R.21/2008 come modificato dalla L.R. 21/2011) di subordinare a specifiche limitazioni e prescrizioni gli interventi ammissibili nel predetto ambito, in considerazione delle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica , quelli relativi a ristrutturazione edilizia — come regolamentata nella delibera di CC. n. 65/2007 — e quelli di sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri e prescrizioni indicati nelle seguenti “LINEE GUIDA”:
  - obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione;
  - coerenza con le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

- gli interventi in questione dovranno comunque garantire la cessione delle aree a standards di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 in relazione alla differenza tra il peso insediativo nuovo (nuova destinazione e nuovi spazi) e quello preesistente e storicamente consolidato (destinazione precedente e spazi preesistenti);
- qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, in alternativa totale o parziale della cessione, i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma non inferiore al valore dell' area, non ceduta, così come determinata dall'U.T.E.
- I nuovi interventi edilizi dovranno essere intesi come interventi di riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico;
- la ricostruzione, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
- fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dallo strumento urbanistico generale vigente, l'altezza del nuovo edificio non potrà superare, comunque, l'altezza della facciata su strada dell'edificio adiacente più alto, se edificato nello stesso periodo storico, senza tener conto di eventuali corpi di fabbrica arretrati;
- Il nuovo intervento edilizio dovrà inserirsi nel contesto prospettico degli isolati di riferimento (es. sbalzi, balconi) in continuità con gli edifici limitrofi esistenti, in particolare il piano terra dovrà armonizzarsi con gli edifici adiacenti;
- qualora la volumetria del fabbricato esistente da sostituire, in relazione al lotto pertinenziale, sia superiore a quella massima consentita dalle N.T.A. del P.R.G. della zona "Borgo"(identificata D3), il nuovo edificio non potrà sviluppare volumetria eccedente l'indice fondiario;
- qualora la volumetria del fabbricato esistente da sostituire, in relazione al lotto pertinenziale, sia inferiore a quella massima consentita dalle N.T.A. del P.R.G. il nuovo edificio potrà sviluppare al massimo la stessa volumetria
- I volumi da prendere a base di calcolo saranno quelli che esprimono i fabbricati muniti di legittimo titolo abilitativo;
- la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dell'indice di copertura prevista dalle N.T.A. del P.R.G.;
- gli importi introitati per la monetizzazione delle aree a standards dovranno essere versati in apposito capitolo di bilancio da destinare unicamente alla realizzazione delle aree pubbliche che saranno puntualmente previste nel Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 14/09/2009;  
 VISTA la Legge Regionale del 31/05/1 980 n°56;  
 VISTA la Legge Regionale del 27/07/2001 n°20;  
 VISTA la Legge 07/08/1990 n°241;  
 VISTO il D.Lgs.vo n°267 del 18/08/2000  
 VISTO il DM 2 aprile 1968 n.1444;  
 VISTO il D.P.R. 380/01;

VISTO il parere della Commissione Assetto del Territorio espresso nella seduta del 14.02.2012, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;  
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Leg.vo n°267/2000 in data 13.02.2012 dal Responsabile della Direzione Urbanistica e Edilità Arch. Silvio Rufolo sulla regolarità tecnica;

## DELIBERA

1. Di aggiornare il documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 della legge 21/2008 adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011 individuando gli interventi contemplati dall'art. 7 ter della L.R. n. 21/2008 così come modificata con L.R. n.21/2011 nell'ambito "Borgo" ed in particolare nelle aree di edilizia particolarmente degradata ed edifici crollati, così come di seguito riportati e classificati negli studi di analisi di cui alle delibere di G.M. n.192/2010 ed allegati al D.P.R.U. adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011, tenuto anche conto della "Breve analisi Urbanistica sul Borgo ottocentesco", predisposta dalla Direzione Urbanistica - Edilità, che si approva e si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla Tav. R. 03.04 "Classificazione del Patrimonio Edilizio del Borgo":

- *edilizia palesemente degradata sotto l'aspetto fisico e/o incongrua e/o turbativa e/o non integrata con l'ambiente;*
- *edifici crollati.*

2. Al fine di individuare in tale ambito la esclusione degli interventi in relazione a caratteristiche storico-culturali, di condizionare il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammissibili alla preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, modificando in tal senso quanto stabilito con delibera di C.C. n. 28 del 30/04/2010;

3. Di assentire come prima fase, senza alcuna maggiorazione premiale della volumetria, con il rilascio dei relativi *Permessi di Costruire*, gli interventi classificati quali "*manifestazioni di interesse*" già pervenuti presso gli uffici comunali così come determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47/2011 e quelli che perverranno a seguito di specifico "Avviso Pubblico", che riguardino edifici ricadenti nel Borgo e classificati nelle categorie sopracitate, purché coerenti con i processi di Rigenerazione dell'ambito in cui sono inseriti e tesi a determinare *un ritorno nella città storica con le sue varie funzioni (residenziali, servizi di pregio, commercio)*;

4. Ai fini dell'applicazione dell' Art. 7 quinquies (L.R.21/2008 come modificato dalla L.R. 21/2011) di subordinare a specifiche limitazioni e prescrizioni gli interventi ammissibili nel predetto ambito, in considerazione delle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica, quelli relativi a ristrutturazione edilizia — come regolamentata nella delibera di C.C. n. 65/2007 e quelli di sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri e prescrizioni indicati nelle seguenti "LINEE GUIDA":

- obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione;
- coerenza con le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.
- gli interventi in questione dovranno comunque garantire la cessione delle aree a

standards di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 in relazione alla differenza tra il peso insediativo nuovo (nuova destinazione e nuovi spazi) e quello preesistente e storicamente consolidato (destinazione precedente e spazi preesistenti);

- qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, in alternativa totale o parziale della cessione, i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma non inferiore al valore dell'area, non ceduta, così come determinata dall'U.T.E.
- I nuovi interventi edilizi dovranno essere intesi come interventi di riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico;
- la ricostruzione, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
- fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dallo strumento urbanistico generale vigente, l'altezza del nuovo edificio non potrà superare, comunque, l'altezza della facciata su strada dell'edificio adiacente più alto, se edificato nello stesso periodo storico, senza tenere conto di eventuali corpi di fabbrica arretrati;
- Il nuovo intervento edilizio dovrà inserirsi nel contesto prospettico degli isolati di riferimento (es. sbalzi, balconi) in continuità con gli edifici limitrofi esistenti, in particolare il piano terra dovrà armonizzarsi con gli edifici adiacenti;
- qualora la volumetria del fabbricato esistente da sostituire, in relazione al lotto pertinenziale, sia superiore a quella massima consentita dalle N.T.A. del P.R.G. della zona "Borgo" (identificata D3), il nuovo edificio non potrà sviluppare volumetria eccedente l'indice fondiario;
- qualora la volumetria del fabbricato esistente da sostituire, in relazione al lotto pertinenziale, sia inferiore a quella massima consentita dalle N.T.A. del P.R.G., il nuovo edificio potrà sviluppare al massimo la stessa volumetria;
- I volumi da prendere a base di calcolo saranno quelli che esprimono i fabbricati muniti di legittimo titolo abilitativo;
- la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dell'indice di copertura prevista dalle N.T.A. del P.R.G.;
- Gli importi introitati per la monetizzazione delle aree a standards dovranno essere versati in apposito capitolo di bilancio da destinare unicamente alla realizzazione delle aree pubbliche che saranno puntualmente previste nel Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU);

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce adozione dell'aggiornamento del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011, e sarà pubblicizzata applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della legge Regionale n. 20/2011;

6. Di demandare alla competente Direzione Urbanistica — Edilità l'applicazione di quanto deliberato con il presente Provvedimento procedendo agli adempimenti consequenziali;

7. Di dare atto che le spese di pubblicazione e pubblicizzazione riguardante l'adozione e successiva approvazione del presente atto, nonché eventuali ulteriori spese collegate, saranno assunte con separato atto da parte dell'organismo competente;

8. Di prendere atto, di conseguenza, che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa;

9. Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere a voti..... resi ed accertati a norma di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.”

*Si dà atto che sull'argomento si svolge ampio dibattito, come riportato nell'allegato verbale stenotipico), nel corso del quale il Consigliere Voccoli, chiede cinque minuti di sospensione dei lavori.*

*Il Presidente, sentito il parere favorevole dell'Assise, accoglie la richiesta e sospende la seduta.*

*Sono le ore 17,06.*

*I lavori riprendono alle ore 17,15 e il Presidente dispone per l'appello nominale, eseguito il quale risultano presenti in aula n° 23 Consiglieri su n° 41 (Assenti: Stefano, Messinese, Cosa, Nardelli, Patano, Festinante, Pugliese, Stellato, Baio, Di Gregorio, Cito, Ranieri, Vietri, Scialpi, Lomartire, Condemi, Ungaro, Castellaneta).*

*N.B. Successivamente il Cons. Todaro esce dall'aula (Pres. n°22).*

*Si dà atto che il Consigliere Voccoli presenta il seguente emendamento al testo depositato e surriportato:*

*Aggiungere al punto n°1) del deliberato e precisamente al 5° rigo, dopo le parole: ".....edifici crollati", la frase: "fermo restando la salvaguardia dell'aspetto architettonico - umbertino pre-esistente".*

*Il Presidente dunque pone in votazione palese la proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Voccoli e surriportata e*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Udito il Presidente;*

*Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;*

*Visto il testo dell'emendamento proposto dal Consigliere Voccoli;*

Con voti unanimi resi per alzata di mano dai n° 22 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

**Di APPROVARE il testo dell'emendamento proposto dal Consigliere Voccoli e qui di seguito riportato:**

Aggiungere al punto n°1) del deliberato e precisamente al 5° rigo, dopo le parole: ".....edifici crollati", la frase: "**fermo restando la salvaguardia dell'aspetto architettonico – umbertino pre-esistente**".

Si dà atto che non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione in atti depositata e surriportata, comprensiva dell'emendamento testè approvato e

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Presidente;

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato, che qui si intende integralmente riportato;

Visto il testo dell'emendamento testè approvato;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Con n° 19 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (Mignogna e Stante) e n°1 astenuto (Di Cuia), resi per alzata di mano dai n° 22 Consiglieri presenti

## **DELIBERA**

**1. Di aggiornare il documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 della legge 21/2008 adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011 individuando gli interventi contemplati dall'art. 7 ter della L.R. n. 21/2008 così come modificata con L.R. n.21/2011 nell'ambito "Borgo" ed in particolare nelle aree di edilizia particolarmente degradata ed edifici crollati, fermo restando la salvaguardia dell'aspetto architettonico – umbertino pre-esistente, così come di seguito riportati e classificati negli studi di analisi di cui alle delibere di G.M. n.192/2010 ed allegati al D.P.R.U. adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011, tenuto anche conto della "Breve analisi Urbanistica sul Borgo ottocentesco", predisposta dalla Direzione Urbanistica - Edilità, che si approva e si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla Tav. R. 03.04 "Classificazione del Patrimonio Edilizio del Borgo":**

- edilizia palesemente degradata sotto l'aspetto fisico e/o incongrua e/o turbativa e/o non integrata con l'ambiente;
- edifici crollati.

**2. Al fine di individuare in tale ambito la esclusione degli interventi in relazione a caratteristiche storico-culturali ,di condizionare il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammissibili alla preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza ai Beni**

*Culturali e Ambientali, modificando in tal senso quanto stabilito con delibera di C.C. n. 28 del 30/04/2010;*

*3. Di assentire come prima fase, senza alcuna maggiorazione premiale della volumetria, con il rilascio dei relativi Permessi di Costruire, gli interventi classificati quali "manifestazioni di interesse" già pervenuti presso gli uffici comunali così come determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47/2011 e quelli che perverranno a seguito di specifico "Avviso Pubblico", che riguardino edifici ricadenti nel Borgo e classificati nelle categorie sopracitate, purché coerenti con i processi di Rigenerazione dell'ambito in cui sono inseriti e tesi a determinare un ritorno nella città storica con le sue varie funzioni (residenziali, servizi di pregio, commercio);*

*4. Ai fini dell'applicazione dell' Art. 7 quinquies (L.R.21/2008 come modificato dalla L.R. 21/2011) di subordinare a specifiche limitazioni e prescrizioni gli interventi ammissibili nel predetto ambito, in considerazione delle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica, quelli relativi a ristrutturazione edilizia — come regolamentata nella delibera di C.C. n. 65/2007 e quelli di sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri e prescrizioni indicati nelle seguenti "LINEE GUIDA":*

- obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione;*
- coerenza con le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.*
- gli interventi in questione dovranno comunque garantire la cessione delle aree a standards di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.1444 in relazione alla differenza tra il peso insediativo nuovo (nuova destinazione e nuovi spazi) e quello preesistente e storicamente consolidato (destinazione precedente e spazi preesistenti);*
- qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, in alternativa totale o parziale della cessione, i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma non inferiore al valore dell' area, non ceduta, così come determinata dall'U.T.E.*
- I nuovi interventi edilizi dovranno essere intesi come interventi di riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico;*
- la ricostruzione, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;*
- fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dallo strumento urbanistico generale vigente, l'altezza del nuovo edificio non potrà superare, comunque, l'altezza della facciata su strada dell'edificio adiacente più alto, se edificato nello stesso periodo storico, senza tenere conto di eventuali corpi di fabbrica arretrati;*
- Il nuovo intervento edilizio dovrà inserirsi nel contesto prospettico degli isolati di riferimento (es. sbalzi, balconi) in continuità con gli edifici limitrofi esistenti, in particolare il piano terra dovrà armonizzarsi con gli edifici adiacenti;*
- qualora la volumetria del fabbricato esistente da sostituire, in relazione al lotto*

*pertinenziale, sia superiore a quella massima consentita dalle N.T.A. del P.R.G. della zona "Borgo" (identificata D3), il nuovo edificio non potrà sviluppare volumetria eccedente l'indice fondiario;*

- qualora la volumetria del fabbricato esistente da sostituire, in relazione al lotto pertinenziale, sia inferiore a quella massima consentita dalle N.T.A. del P.R.G., il nuovo edificio potrà sviluppare al massimo la stessa volumetria;*
- I volumi da prendere a base di calcolo saranno quelli che esprimono i fabbricati muniti di legittimo titolo abilitativo;*
- la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dell'indice di copertura prevista dalle N.T.A. del P.R.G.;*
- Gli importi introitati per la monetizzazione delle aree a standards dovranno essere versati in apposito capitolo di bilancio da destinare unicamente alla realizzazione delle aree pubbliche che saranno puntualmente previste nel Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU);*

*5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce adozione dell'aggiornamento del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, adottato con delibera di C.C. n.45/2011 ed approvato con delibera di C.C. n.94/2011, e sarà pubblicizzata applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della legge Regionale n. 20/2011;*

*6. Di demandare alla competente Direzione Urbanistica — Edilità l'applicazione di quanto deliberato con il presente Provvedimento procedendo agli adempimenti consequenziali;*

*7. Di dare atto che le spese di pubblicazione e pubblicizzazione riguardante l'adozione e successiva approvazione del presente atto, nonché eventuali ulteriori spese collegate, saranno assunte con separato atto da parte dell'organismo competente;*

*8. Di prendere atto, di conseguenza, che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa;*

*9. Di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000.*

*Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Con n° 19 voti favorevoli, n° 2 voti contrari (Mignogna e Stante) e n°1 astenuto (Di Cuia), resi per alzata di mano dai n° 22 Consiglieri presenti*

### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.*



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line<sup>11</sup> a partire dal 9/03/2012 per 15 gg consecutivi e diventerà esecutiva il 20/03/2012  
La presente è copia conforme all'originale.

f.to

I L CAPO UFFICIO  
Sig.ra G. Ventricelli

## **Brevi Analisi Urbanistiche sul Borgo Ottocentesco**

Con delibera n. 324 del 09.09.1974 fu adottata dal C.C. del Comune di Taranto la Variante al P.R.G. redatta dall'arch. Giovanni Barbin e dall'ing. Francesco Vinciguerra, approvata con Decreto Regionale n. 421 del 20.03.1978 e dichiarata conforme alla L.R. 31 maggio 1980, n. 56 con Delibera di G.R. 29 marzo 1989 n. 1185;

Dalla Relazione della Variante Generale al Piano Regolatore scaturisce che l'espansione della città, nel corso degli anni '60, ha escluso la possibilità di reperire al suo interno le aree libere per la formazione di verde pubblico, attrezzature scolastiche, spazi di interesse comune, parcheggi.

Questa circostanza configura la necessità di reperire le suddette aree a standards in aderenza ai lembi ultimi della espansione.

Al par. 7.2 dal titolo: IL BORGO E L'ESPANSIONE DEI RIONI, si rileva la necessità di pervenire a soluzioni equilibrate di redistribuzione dei pesi urbanistici sul territorio ponendo alla "espansione" un "freno quantitativo" ed una "incentivazione qualitativa".

Andavano frenati i valori abnormi raggiunti in termini di copertura, di indici di fabbricabilità e di densità di popolazione; andava incentivato il cambio d'uso a vantaggio di attività terziarie per alleggerire il carico di tipo residenziale.

Al par. 11.4: GLI STANDARD URBANISTICI, viene definitivamente sancito che la città ha subito la pressione di uno sviluppo edilizio imponente senza salvaguardare aree da mettere a disposizione per la realizzazione degli standards. Nel dettaglio si evidenzia che per i nuclei esterni sono state salvaguardate le aree per realizzare gli standards, mentre per il nucleo centrale emerge la necessità di reperirle nelle immediate adiacenze del limite più avanzato raggiunto dalla espansione.

Il progetto di variante urbanistica in sostanza trova l'equilibrio con gli standards localizzando il verde pubblico, le attrezzature scolastiche, gli spazi di interesse comune, i parcheggi "prevalentemente in aderenza rispetto ai lembi ultimi della espansione"; mentre le

“zone di verde e servizi” sono pensate come mediazione fra le aree urbane e le aree agricole e come cerniera ed elemento di raccordo compositivo fra vecchi e nuovi modelli di espansione.

Secondo le previsioni di progetto solamente nel centro urbano, fra popolazione insediata e popolazione insediabile, con il completamento si dovevano raggiungere duecentodiecimila (210.000) abitanti.

La variante generale al PRG tipizza le aree del cosiddetto “BORGO” a “Zona di ricomposizione spaziale dell’edilizia esistente di Tipo A (D3) e regolamentate dall’art 43 delle N.T.A.. Tali norme prevedono l’obbligo per il Comune di redigere apposito Piano Particolareggiato. Vengono date indicazioni sulle cose fattibili in assenza di P.P. e quelle che il P.P. deve permettere. Devono comunque essere reperite, sia in assenza che in presenza di P.P., essenzialmente le aree per parcheggi a norma dell’art. 3, lettera “d”, del D.I. 02/04/1968 N. 1444, o, in alternativa, aree per il gioco dei ragazzi.

Recentemente sono state effettuate delle analisi, propedeutiche all’attuazione del Piano Particolareggiato del Borgo di Taranto ed alla promozione di Programmi di Rigenerazione Urbana (ex legge Regione Puglia n.21/2008) e l’Amministrazione Comunale ne ha preso atto con Delibera di C.C. n. 192 del 17.11.2010. Dagli studi emergono essenzialmente i seguenti dati statistici:

le aree destinate a parcheggio pubblico, riportate nell’elaborato n. R.02.01-05, sono pari a **mq. 15.889,00**; i dati metrici rilevati hanno evidenziato che i parcheggi disponibili sono appena sufficienti a soddisfare la popolazione residente, creando dunque un sistema che va in crisi con i reali flussi di mobilità quotidiana che interessano tutta l’area del Borgo;

le aree a verde pubblico, riportate nell’elaborato n. R.02.01-6, sono pari a mq. 106.267,00; quantitativamente sotto i minimi previsti dagli standard urbanistici e qualitativamente poco assimilabili ad aree di reale godimento, tenendo conto delle già problematiche condizioni ambientali a cui questa Città è sottoposta;

la popolazione residente e le abitazioni: gli abitanti del Borgo passano dai 38.000 dell’1981 ai 22.405 di oggi, e il 25% circa di questi ha superato i 60 anni di età. Le costruzioni destinate a residenza costituiscono il 97% dell’intero edificato.

Và necessariamente evidenziato però che queste ultime analisi sono state effettuate tutte all’interno del perimetro del Borgo, cercando un equilibrio, a *livello di quartiere*, tra abitanti insediati e standards previsti dall’art. 3 del D.I. 02/04/1968 N. 1444 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggi), mentre il Progetto di Variante al PRG, come sopra

specificato, trova l'equilibrio del quartiere a *livello urbano*, reperendo gli standards mancanti nelle immediate adiacenze del limite più avanzato raggiunto dalla espansione.

Ultimamente comunque sono state avviate diverse procedure finalizzate a dotare la città storica, ed in particolare il Borgo, di parcheggi; di seguito se ne riportano alcune:

Progetto per la realizzazione di un parcheggio multipiano, di proprietà privata, alla via Bruno ang. Via Crispi, la cui approvazione è stata notificata al proprietario in data 24.11.2008 con nota prot. n. 100580, su un area di mq. 1.416,00 che si sviluppa su cinque livelli, di cui due interrati e tre fuori terra, per un totale di superficie utilizzabile pari circa a **mq. 7.000,00**.

Parcheggi di scambio, di proprietà pubblica, nelle località Cimino e Croce per una superficie rispettivamente di **mq.26.000,00** e **mq.35.000,00**; lavori aggiudicati con procedura di evidenza pubblica e consegnati all'impresa aggiudicataria in data 30.12.2011. Questi parcheggi sono stati progettati al fine di decongestionare il traffico nel centro urbano ed in particolare nel Borgo e Città Vecchia.

Ipotesi di parcheggio pubblico, multipiano (è stato già redatto il progetto preliminare da questa Direzione Urbanistica-Edilità), da realizzarsi su area demaniale ricevuta in concessione dal Comune di Taranto, ubicata tra le vie Oberdan, Leonida, Minniti, occupante una superficie di mq.2.574,00, sviluppantesi su sette piani fuori terra per una superficie complessiva di circa **mq. 18.000,00**.

Possibilità di parcheggio pubblico, multipiano, su area delle dimensioni di circa **mq. 900,00**, già utilizzata a tale scopo, attigua al Mercato Fadini (ex Area Arena Artiglieria), ceduta in concessione al Comune di Taranto dall'Agenzia del Demanio.

E' stato prodotto uno studio di fattibilità, sul quale questa Amministrazione Pubblica non si è ancora pronunciata, col quale vengono proposte, alternativamente, quattro diverse ipotesi progettuali per la realizzazione di parcheggi e servizi terziari e commerciali nell'area sottostante la "rotonda" di lungomare Vittorio Emanuele.

Da non tralasciare, inoltre, la possibilità di realizzare ulteriori standards, tra cui parcheggi pubblici, nelle aree ex Baraccamenti Cattolica, in fase di dismissione da parte del Demanio dello Stato, Ramo Marina.

Ad ogni buon conto, di seguito si riporta una ipotesi di *calcolo del fabbisogno di standards a parcheggio previsti dall'art. 3, lett. "d", del D.I. 02/04/1968 N. 1444*, nell'area del Borgo, seppur *incoerente con le indicazioni progettuali della Variante Generale al Piano Regolatore*, nella ipotesi che tutti gli edifici esistenti possano ritornare ad essere abitati, non tralasciando comunque che il quartiere, come sopra indicato, ha visto ridursi progressivamente il numero di abitanti, nell'ultimo trentennio, da 38.000 a 22.405 attuali residenti.

<b><u>CALCOLO FABBISOGNO PARCHEGGI (D.I. 1444/68, art.3)</u></b>
Volume esistente a destinazione prevalentemente residenziale = mc. 7.927.946,00
Abitanti insediabili: $7.927.946,00 : 150 = 52.852,97$ (D.G.R. 13/11/1989 n.6320)
Superficie a Parcheggi : $52.852,97 \times 2,5 = 132.132,43$ mq.

Il fabbisogno calcolato, pari a mq. 132.132,43, pur non trovando il pareggio con le superfici a parcheggio già presenti nel quartiere, sommate a quelle in fase di realizzazione ed in futura previsione, trova certamente un notevole soddisfacimento. Considerando tuttavia la massima ipotesi insediativa, che porterebbe gli attuali 22.405 abitanti insediati a 52.852 abitanti insediabili, previa ristrutturazione e/o restauro di molti edifici del Borgo, troverebbe certamente spazio temporale ogni futura ipotesi realizzativa di superfici a parcheggio pubblico.

A ciò si aggiunga che con Delibera di C.C. n. 94 del 13.12.2011, questa Amm.ne ha approvato il “Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU)”, redatto ai sensi dell’art.3 della Legge Regione Puglia n.21/2008, con il quale viene fatta una sintesi delle attività urbanistiche messe in atto negli ultimi decenni sul territorio comunale, al fine di predisporre la futura programmazione urbanistica.

Lo stesso documento individua 10 ambiti tra città consolidata, città periferica, ambito costruito e ambito dislocato. Con l’ambito n.1 viene individuata la “Città storica”: Isola, Borgo. L’idea guida che governerà i processi di rigenerazione dell’ambito 1, nel rispetto delle specificità storiche dei due siti, si svilupperà secondo gli indicatori che dovranno determinare un ritorno nella città storica con le sue varie funzioni (residenziali, servizi di pregio, commercio) che nel tempo sono state delocalizzate. *La valorizzazione delle aree demaniali da acquisire potrà arricchire il quadro complessivo di riequilibrio urbanistico della città.*

Con Delibera di G.C. n.104 del 17.06.2011, viene individuato come obiettivo pubblico prioritario l’Ambito 1, ove avviare da subito le attività finalizzate alla redazione dei Programmi integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU) ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.21/2008; Programmi che hanno valore di strumenti urbanistici esecutivi e quindi di governo e di uso del territorio.

*Con l’approvazione dei PIRU, in definitiva, potranno trovare applicazione le eventuali premialità e disciplinati gli interventi riguardanti gli edifici con caratteristiche storico-culturali e potranno essere individuate le aree e gli edifici utili per il completo soddisfacimento degli standards di cui al D.I. 1444/68.*

Taranto, li 07.02.2012

Arch. Giuseppe CITO